In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40858/2026
Roma, lì, 23/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez. 1295/2026
Benedetto Paternò Raddusa		UP – 30/09/2026
Roberta Licci		R.G.N. 42457/2025
Federica Tondin	- Relatore -	
Mariella Ianniciello		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

[redacted]

avverso la sentenza del 05/11/2025 della Corte di appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Messina ha condannato [redacted] per il delitto di maltrattamenti aggravato commesso in danno della convivente [redacted]

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09
Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57be16501b3ab3b8

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e difetto di motivazione, in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle condizioni per l'applicazione della recidiva.

2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 572, comma 2, cod. pen. Erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante dell'uso di un'arma, tenuto conto che la pistola impugnata era un'arma giocattolo, come riferito dalla persona offesa, la quale ha anche precisato che, se è vero che l'intenzione del ricorrente era quella di spaventarla per impedire che uscisse di casa, è vero anche che era conoscenza che l'arma era "finta".

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di più spiccata riprovevolezza della condotta e di maggiore pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01). La Corte di appello non ha assolto a tali obblighi valutativi, in quanto, dopo aver richiamato i precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, ha ritenuto sussistente l'aggravante «posto che i contegni maltrattanti per cui oggi è processo, valutati unitamente alla natura e alla stretta vicinanza temporale di consumazione dei precedenti delitti, sono sintomatici di una evidente refrattabilità agli obblighi di legge e di una spiccata pervicacia delinquenziale dell'imputato».

Tale motivazione è meramente assertiva, perché il richiamo alla natura dei precedenti e alla vicinanza temporale di essi è generico, in difetto di indicazione del rapporto tra detti precedenti e il nuovo reato. Non vengono, infatti, individuati gli elementi che, nel caso concreto, rendono l'ultimo reato meritevole di un aumento di pena, in quanto più grave, sotto il profilo oggettivo o soggettivo.

Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d6611fd7d765165 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09
Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57be16501b3ab3b8

Sul punto, dunque, la sentenza impugnata va annullata per nuovo giudizio, che tenga conto dei criteri sopra indicati.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La difesa sostiene che, nel caso in esame, non possa configurarsi l'aggravante prevista dall'art. 572, secondo comma, cod. pen., perché la persona offesa sapeva che la pistola era "finta".

L'argomento non è decisivo.

La consapevolezza della natura dell'oggetto esclude, certamente, che la sua efficacia intimidatoria possa essere ricondotta all'inganno circa l'autenticità dell'arma. Non esclude, tuttavia, che la pistola, avente le caratteristiche richieste dall'art. 5 della l. n. 75 del 2010 per essere equiparata un'arma vera, sia stata utilizzata dall'imputato per manifestare la propria volontà di sopraffazione e condizionare il comportamento della persona offesa. Occorre, infatti, distinguere tra il timore suscitato dalla convinzione di trovarsi di fronte a un'arma autentica e l'effetto coercitivo che può derivare dall'impiego dell'oggetto quale strumento coercitivo.

Tale valutazione non può prescindere dalla peculiarità del delitto di maltrattamenti, la cui offensività si manifesta attraverso una condotta abituale che, nel tempo, determina una condizione di soggezione della vittima e ne comprime la libertà di autodeterminazione. In questo quadro, il singolo episodio non deve essere apprezzato isolatamente, ma in relazione alla dinamica di sopraffazione nella quale si inserisce e alla funzione che concretamente assolve al suo interno.

È proprio questa funzione che assume rilievo nella vicenda in esame. Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che la persona offesa era in un uno stato di soggezione a causa delle condotte maltrattanti del compagno, che era impaurita dalle sue reazioni e che aveva compreso che l'imputato, con la pistola, intendeva ulteriormente spaventarla tanto che, in conseguenza di tale condotta, aveva finito per assecondarne la volontà, rinunciando ad allontanarsi dall'abitazione.

La circostanza stessa di averla spaventata mediante l'utilizzo di un oggetto equiparabile a un'arma è stata percepita dalla vittima come manifestazione di una particolare aggressività e di una sostanziale assenza di freni inibitori. Tale condotta ha quindi prodotto conseguenze concrete sulla sua libertà di autodeterminazione, inducendola a rinunciare a uscire di casa per timore di ulteriori comportamenti intimidatori.

3. In conclusione va accolto limitatamente al primo motivo di ricorso, e rigettato nel resto.

Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d6611fd7d765165 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09
Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57be16501b3ab3b8

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nel resto

Così deciso il 30/09/2026.

Il Consigliere estensore — Federica Tondin

Il Presidente — Pierluigi Di Stefano

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il 30/09/2026

Il Presidente

Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09
Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57be16501b3ab3b8